

di Domingo Magliocca

LA VALUTAZIONE CRIMINOLOGICA DEL RISCHIO DI RECIDIVA ED IL RISCHIO GIURIDICO NELLE INDAGINI PRELIMINARI DEI CASI DI STALKING

Domingo MAGLIOCCA, laureato in Criminologia Applicata per l'Investigazione e la Sicurezza presso l'Università degli Studi di Bologna, con diversi master in criminologia e scienze investigative, è graduato dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Santa Maria C.V.



Il "Codice Rosso" è un pacchetto di norme contenute nel disegno di legge approvato il 28 novembre 2018 dal Consiglio dei Ministri volte a contrastare il fenomeno del femminicidio, ad accelerare lo svolgimento delle indagini per adottare in breve tempo misure cautelari nei confronti dell'autore del reato e provvedimenti protettivi a tutela delle vittime di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, aggressioni sessuali. Dal 2009 - anno in cui è stato introdotto il reato previsto dall'art. 612 bis c.p. - sono state emanate molteplici misure per fronteggiare il fenomeno, ma il numero dei femminicidi non accenna a diminuire.

Sarebbe il caso di indagare anche su aspetti del fenomeno non di matrice esclusivamente giuridica e di ricorrere a "saperi" ausiliari per una valutazione corretta del rischio di violenza.

Il rapporto sull'omicidio volontario in Italia realizzato dall'Eures-Ansa (2013) svela che, tra il 2000 e il 2012, le donne vittime di omicidio sono state 2.220, uccise nel 70,7% dei casi nell'ambito familiare o affettivo.

Relativamente agli omicidi di donne tra coppie separate, il rapporto rileva che spesso il femminicidio all'interno di una relazione di coppia rappresenta l'estremo atto di una serie di violenze, maltrattamenti di carattere fisico, psicologico o economico, e di vessazioni varie; secondo l'indagine dell'Eures, nel 27,1% dei casi le vittime erano state inoltre perseguitate dal proprio assassino con condotte rientranti nello stalking. La gran parte dei femminicidi è avvenuta nei tre mesi successivi alla decisione di separarsi. Nonostante lo stalking sia caratterizzato da contatti e comunicazioni indesiderate, in alcuni casi vi è un concreto pericolo che il confine tra un'azione indesiderata e/o intrusiva ed una violenta possa essere molto sottile e facilmente travalicato da un molestatore e, pertanto, non si esclude che uno stalker arrivi a commettere atti di violenza fisica grave.

Il dato preoccupante che mette in risalto l'indagine Eures-Ansa in tema di femminicidio è che sono **"troppo spesso ignorati i segnali di rischio"**.

Una soluzione al problema del tipo "aspetta e vediamo" è, dunque, inadeguata per affrontare situazioni che coinvolgono stalkers o forme di violenza domestica; spesso una simile risposta equivale anche alla perdita di vite umane.

Nella trattazione dei casi di stalking non bisogna mai sottovalutare:

- la classificazione dello stalker poiché ogni persecutore ha proprie motivazioni;
- la valutazione della minaccia attuata dall'offender nei confronti della vittima;
- la gestione del rischio.

Nella fase delle investigazioni, un adeguato esame del rischio permette di prevenire la reiterazione della violenza ed individuare l'intervento più adatto per evitare l'escalation di aggressività.

Lo scopo dell'analisi del rischio sarà quello di fornire una valutazione criminologico-investigativa completa e concreta del caso e delle variabili attinenti al reo ed alla relazione con la vittima, e di evidenziare quei fattori di rischio oggettivi - visibili, riscontrabili e, pertanto, valutabili - che danno rilievo alla pericolosità, alla gravità della condotta dell'autore di reato e al rischio di recidiva.

Prendere in considerazione determinati segnali di pericolo potrebbe consentire di anticipare un'azione maggiormente violenta da parte del reo e di intervenire affinché essa non possa produrre effetti, riducendo così anche la possibilità che la condotta violenta si ripresenti nei confronti della persona offesa.

Un metodo strutturato per la valutazione del rischio utilizzato in Italia nell'ambito della gestione dei casi di violenza domestica, di atti persecutori è il questionario SARA - *Spousal Assault Risk Assessment*, preparato dai canadesi Kropp, Hart, Belfrage, individuato dal Consiglio Superiore della Magistratura come una delle buone prassi e concepito come una linea guida di valutazione o una checklist utile per indicare il rischio di recidiva, oppure il SASH - *Screening Assessment for Stalking And Harassment* elaborato dagli australiani McEwan, MacKenzie.

Si tratta di metodi molto utili per raccogliere le informazioni sotto forma di un'eventuale denuncia-querela presentata dalla persona offesa e/o di relazione investigativa sul rischio di recidiva e trasmetterle agli Organi giudiziari che dovranno analizzare il caso sul versante giuridico ai fini dell'adozione di provvedimenti.

Durante le indagini preliminari, allorquando l'autore di maltrattamenti o di offese "seriali" e/o compiute in ambito domestico sia stato denunciato, il SARA, così come il SASH, può rappresentare per le Forze di Polizia un valido ausilio mediante il quale è possibile segnalare al Pubblico Ministero circostanze che permettono di valutare se ricorrono le condizioni per richiedere l'applicazione di una misura cautelare, a tutela della stessa vittima di reato.

Il SARA non è un test o uno strumento di indagine psicologica per valutare la personalità umana ma è uno screening valutativo basato su fattori di rischio correlati alla violenza tangibili, che rivelano una potenziale situazione di pericolo per la vittima e la minaccia del soggetto autore (rischio di recidiva). L'idea del SARA non è quella di fornire un punteggio assoluto sul rischio o sulla pericolosità del reo.

In Italia si utilizza una versione a 15 fattori denominata SARA-S (screening), che prende in considerazione 10 fattori (raggruppati in due sezioni: violenza da parte del partner o ex partner e adattamento psico-sociale): 1. *Gravi violenze fisiche/sexuali* 2. *Gravi minacce di violenza, ideazione o intenzione di agire violenza* 3. *Escalation sia della violenza fisica/sexuale vera e propria sia delle minacce/ideazioni o intenzioni di agire tali violenze* 4. *Violazione delle misure cautelari o Interdittive* 5. *Atteggiamenti negativi nei confronti delle violenze interpersonali e intrafamiliari* 6. *Precedenti penali* 7. *Problemi relazionali* 8. *Status occupazionale o problemi finanziari* 9. *Abuso di sostanze* 10. *Disturbi mentali*, a cui sono stati aggiunti 5 item relativi alla vulnerabilità della vittima 11. *Condotta e atteggiamento incoerente nei confronti del reo* 12. *Estremo terrore nei confronti del reo* 13. *Sostegno inadeguato alla vittima* 14. *Scarsa sicurezza di vita* 15. *Problemi di salute psicofisica, dipendenza*. Si procede, quindi, a stabilire il livello di presenza o meno di ognuno dei 15 fattori allo stato attuale (ultime quattro settimane) e nel passato, e successivamente a riportare il livello di rischio di recidiva che può essere basso, medio o elevato, sia nell'immediato (entro 2 mesi) che nel lungo termine (oltre i 2 mesi).

Gli strumenti di valutazione del rischio possono essere utilizzati oltre che dalle Forze di Polizia, anche dagli operatori dei servizi sociali e della giustizia, da parte di chi opera nei Centri antiviolenza o nei servizi di assistenza per le vittime di violenza.

Quando la Polizia Giudiziaria viene a conoscenza di un caso di maltrattamento in una coppia o di stalking è sempre opportuno sin dall'inizio procedere alla valutazione del rischio di recidiva per individuare se e quale intervento di gestione del caso e di protezione della vittima sia più appropriato. La valutazione finale del rischio di recidiva non è fatta in accordo alla quantità di fattori di rischio presenti, bensì in relazione alla qualità, alla tipologia, alla loro interazione ed evoluzione.

Sulla base di quanto accaduto, delle informazioni assunte dalla persona offesa, delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, degli esiti della consultazione della Banca Dati delle Forze di Polizia, dei precedenti di polizia dell'indagato, dei pregressi interventi di polizia, mediante la compilazione del SARA o comunque di altri questionari di valutazione - *Screening Assessment for Stalking And Harassment* -, la valutazione del rischio di recidiva, di violenza nei confronti della persona offesa può assumere un grado di pericolo "basso" - "medio" - "alto", desunto in maniera schematica e riassuntiva dalla presenza di diversi fattori oggettivi che tengano conto di:

- **Indicatori SARA-S, *Spousal Assault Risk Assessment*** (tabella 1),
- **Indicatori SASH, *Screening Assessment for Stalking And Harassment*** (tabella 2).

Gran parte degli indicatori di valutazione del rischio di recidiva criminologico-investigativi hanno un carattere concreto e, per questo motivo, si conciliano con i "segni" di rischio giuridico fissati dall'art. 133 del codice penale¹ che, sebbene costituisca la norma guida per la valutazione dei fatti ai fini dell'irrogazione della pena, contiene rilevanti parametri per poter stabilire la condotta dell'autore del reato.

Difatti, l'articolo 133 c.p. fornisce un criterio oggettivo di valutazione giuridica del rischio valorizzando determinati elementi obiettivi (modo in cui è stata perpetrata l'azione, danno cagionato, motivo della condotta, trascorsi giudiziari del reo, condotta passata e successiva al reato) mediante cui il Giudice formula un giudizio prognostico sulla minaccia attuata dal reo verso la vittima e, in generale, verso la collettività.

1 Art. 133 c.p. - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il Giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:

- 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
- 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
- 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il Giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

- 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
- 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
- 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
- 4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Indicatori SARA-S Spousal Assault Risk Assessment

1. **Violenze fisiche/sexuali**

☐ Qualsiasi forma di violenza fisica consumata o tentata, anche violenza sessuale e uso delle armi

2. **Gravi minacce di violenza, ideazione o intenzione di agire violenza**

☐ Frasi o atteggiamenti intimidatori che indicano l'intenzione di fare del male, *stalking* o minacce di usare l'arma.

☐ Pensieri, impulsi e fantasie o veri e propri piani per fare del male all'altro

3. **Escalation**

☐ La violenza fisica/sexuale o le minacce/ideazioni o intenzioni di agire violenza sono incrementate nel tempo sia di frequenza che di gravità

4. **Violazione delle misure cautelari o interdittive**

☐ Vengono qui incluse le violazioni delle misure cautelari coercitive personali prescritte: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto o obbligo di dimora, arresti domiciliari, obbligo di allontanamento dalla casa familiare, custodia cautelare in carcere, o in luogo di cura. Misure interdittive: sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale, sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. In ambito civile: violazione dell'ordine di protezione contro gli abusi (emesso in sede civile), sospensione della potestà genitoriale, decadenza della potestà genitoriale. Tali misure penali e/o civili devono essere state applicate a seguito della violenza intrafamiliare o in prevenzione di una recidiva specifica

5. **Atteggiamenti negativi nei confronti delle violenze interpersonali e intrafamiliari**

☐ Esprime atteggiamenti socio-politici, religiosi, culturali, o credenze personali che incoraggiano, scagionano, giustificano o minimizzano il comportamento abusivo, di controllo e violento

☐ Includere la gelosia e il senso di possesso

☐ Includere atteggiamenti di negazione o minimizzazione della maggior parte dei comportamenti violenti, negazione di ogni responsabilità personale della gran parte delle azioni violente passate (*ad es.* colpevolizzazione della vittima o di altre persone); o negazione della gravità delle conseguenze della maggior parte o di tutte le violenze agite (*ad es.*, dire che la vittima non si è fatta niente, non è mai andata in ospedale, non ha mai chiesto aiuto)

6. **Precedenti penali/condotte antisociali**

☐ Comportamenti antisociali persistenti e variegati

☐ Condannato o imputato per altri reati non legati alla violenza nei confronti della partner

☐ Comprende reati contro la proprietà, contro l'ordine pubblico, reati legati all'uso di sostanze. Distinguere se reato contro la persona o contro il patrimonio

7. **Problemi relazionali**

☐ Separazione dal partner, passata o in corso per elevata conflittualità nella relazione attuale o pregressa

8. **Problemi di lavoro o problemi finanziari**

☐ Status cronico di disoccupazione, lavoro instabile, gravi problemi finanziari, continuo cambiamento di lavoro

9. **Abuso di sostanze**

☐ Abuso di sostanze stupefacenti, di alcol o di medicinali che hanno portato alla compromissione delle funzioni sociali (ad esempio, la salute, le relazioni, il lavoro, problemi con la giustizia)

10. **Disturbi mentali**

☐ Segnali di grave malattia mentale (ad esempio, manie, allucinazioni, demenza) o altre gravi forme di malattia mentale (ad esempio, depressioni gravi, ansia)

☐ Segnali di disturbo della personalità (ad esempio disturbo bipolare, psicopatia, comportamento antisociale della condotta, borderline)

☐ Segnali di minacce, ideazione e intenzione di suicidio (ad esempio, pensieri, impulsi o pianificazioni di suicidio o di autolesionismo)

Fattori di vulnerabilità della vittima11. **Condotta e atteggiamento incoerente nei confronti del reo**

☐ Vittima che si è separata ma continua a vedere o sentire il reo o a tornarci insieme, sensi di colpa

☐ Presentata la querela ma poi ritirata, giustificazione del reo

☐ Previsto ordine di allontanamento ma la vittima vede il reo

12. **Estremo terrore nei confronti del reo**

☐ Paura elevata che l'autore possa farle del male o ai figli o ucciderla tali da impedirle azioni di tutela

13. **Sostegno inadeguato alla vittima**

☐ Assenza di servizi adeguati sul territorio, scarsa mobilità della vittima

☐ Vittima straniera che non conosce la lingua, la cultura, senza permesso di soggiorno

14. **Scarsa sicurezza di vita**

☐ La vittima non dispone di un'indipendenza (macchina, telefono)

☐ Vive o lavora a stretto contatto con il reo

☐ La vittima e il reo hanno figli in comune affidati a entrambe o che il reo ha diritto a vedere

15. **Problemi di salute psicofisica, dipendenza**

☐ La vittima fa uso di alcol o droghe o abusa di psicofarmaci

☐ La vittima presenta un livello di stress, di rabbia o di paura tali da impedirle di prendere decisioni

☐ La vittima presenta chiari stati di alterazione della personalità presunti o certificati.

Tabella 1 - Indicatori SARA-S, Spousal Assault Risk Assessment

Nei casi di stalking o di violenza familiare, nel segmento delle indagini preliminari, la valutazione criminologico-investigativa del rischio di recidiva non si scontra con l'art. 220 del codice di procedura penale che disciplina il divieto di perizia criminologica - "salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena e delle misure di sicurezza" - volta "a stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche". Invero, tale analisi rappresenta un sistematico tentativo da parte degli addetti al settore - Polizia Giudiziaria in primis, operatori sociali - di catalogazione delle caratteristiche di un fatto penalmente rilevante e del suo autore, e una modalità strutturata di segnalazione agli Organi Giudiziari, in particolare al Pubblico Ministero a cui giunge la notizia di reato in ordine ai fatti di stalking ed a cui è deputato il compito di svolgere le indagini preliminari tramite le attività delegate alla Polizia Giudiziaria e di richiedere eventualmente al Giudice delle Indagini Preliminari l'applicazione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 273 c.p.p.

A sua volta, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice delle Indagini Preliminari dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 274 lett. c) c.p.p. "quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le

Indicatori SASH *Screening Assessment for Stalking And Harassment*

- ☐ **Ricerca di vicinanza:** il soggetto ha cercato un contatto con la vittima durante lo stalking/molestia? (ad es. l'ha avvicinata, l'ha seguita o si è appostato fuori casa o al lavoro)
 - ☐ **Minacce/ intimidazione/ aggressione:** il soggetto ha minacciato la vittima, o è stato aggressivo o intenzionalmente intimidatorio con lei o con le persone a lei vicine durante lo stalking/molestia?
 - ☐ **Ingresso non autorizzato:** il soggetto si è introdotto nella casa della vittima senza il suo permesso durante lo stalking/molestia? (ad es.: irrompendo in segreto, attraverso sotterfugi, o forzando l'ingresso)
 - ☐ **Danni alla proprietà/furto:** il soggetto ha intenzionalmente danneggiato o rubato qualche oggetto di proprietà della vittima durante lo stalking/molestia?
 - ☐ **Violazione delle prescrizioni:** il soggetto ha ignorato una misura prescritta in relazione all'episodio di stalking/molestia? (ad es. ordini restrittivi)
 - ☐ **Escalation:** i comportamenti di stalking/molestia sono peggiorati nelle ultime settimane? (ad es. sono diventati più frequenti, più intrusivi o più minacciosi?)
 - ☐ **Pensieri recenti:** il soggetto mostra di non aver più nulla da perdere? (ha pronunciato frasi del tipo "Se non posso averlo/a, nessuno potrà", o "Non ho nessun'altra via d'uscita", oppure sembra credere che, se la situazione non è risolvibile al più presto, non avrà altra scelta che commettere un atto drastico o disperato per venire a capo?)
 - ☐ **Contatto inevitabile:** la vittima è obbligata ad avere un contatto con il soggetto? (ad es. lavorano nello stesso luogo, vivono uno accanto all'altro, condividono la custodia dei figli?)
 - ☐ **Precedenti comportamenti di stalking/molestia:** il soggetto è stato coinvolto in episodi passati di molestia o stalking verso la stessa vittima o un'altra vittima; le forze dell'ordine sono state coinvolte?
 - ☐ **Precedente violenza:** il soggetto presenta una storia di violenza fisica o sessuale, le forze dell'ordine sono state coinvolte? (in precedenza o nel corso dell'attuale comportamento di stalking/molestia)
 - ☐ **Disturbi mentali:** il soggetto sembra mostrare seri disturbi mentali? (Ha una storia di problemi psichiatrici? Inizia a parlare di suicidio? Ciò che dice o fa appare bizzarro o fuori dal contatto con la realtà?)
 - ☐ **Uso di sostanze stupefacenti:** il soggetto presenta problemi causati dall'uso di sostanze stupefacenti? (ad es. problemi al lavoro, rissa, coinvolgimento con le forze dell'ordine?)
- N.B. Non segnare la rottura della relazione con la vittima di stalking/molestia come risposta affermativa.
- ☐ **Paura:** la vittima teme che il suo ex partner le farà del male seriamente o la ucciderà?
 - ☐ **Possessività/gelosia:** l'ex partner è stato notevolmente possessivo e/o geloso della vittima nel corso della precedente relazione o dello stalking/molestia?
 - ☐ **Disputa sui figli/proprietà:** C'è qualche disputa in corso sull'accesso alla condivisione dei figli o sulla gestione della condivisione di proprietà? Ciò può riguardare dispute affrontate in tribunale.

Tabella 2 -Indicatori SASH, *Screening Assessment for Stalking And Harassment*

misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni".

Si osserva, quindi, che sia il P.M. che il G.I.P. devono effettuare una prognosi, una previsione circa il fattibile rischio di recidiva tenendo in considerazione specifici elementi, compresi quelli dell'art. 133 c.p., da porre a sostegno della decisione in merito alla misura da adottare.

Sul versante operativo, la Polizia Giudiziaria è nella posizione più "vicina" sia alla persona offesa per descrivere in maniera strutturata il quadro fattuale del caso e sia al P.M. per fornirgli le conoscenze "pratiche" adeguate per le possibili valutazioni. È opportuno ribadire che la P.G. ha la funzione non secondaria di raccordo tra i fatti su cui si sta indagando e il Pubblico Ministero, divenendo verso quest'ultimo il collettore delle esigenze operative.

A tal proposito, poiché la Polizia Giudiziaria è considerata la longa manus del Pubblico Ministero, parrebbe appropriato integrare le informative di reato indirizzate al P.M. concernenti i reati "domestici" comunicando oltre alla notizia criminis anche la presenza o meno degli indicatori di rischio riportati nei questionari di valutazione, con l'intento non di sostituirsi al suo ruolo, ma col fine di agevolare il lavoro investigativo e consentire al dominus delle investigazioni preliminari di compiere un'adeguata analisi del rischio per prevenire la reiterazione della violenza e poter richiedere l'applicazione di provvedimenti cautelari al Giudice delle Indagini Preliminari.

L'attenzione dell'analista, difatti, si focalizza sul comportamento del reo che può essere visto e oggettivamente valutato e non su qualcosa di indeterminato suscettibile di una esclusiva valutazione soggettiva di chi valuta i fatti.

In tal modo, il fatto segnalato dalla Polizia Giudiziaria permette al Pubblico Ministero sì di trasformare in concreta l'ipotesi astratta prevista dalla norma, ma, nello stesso tempo, anche di isolare e di prendere rapidamente cognizione di quegli indicatori di rischio che dal "semplice" stalking possono preludere a forme di violenza grave sulla persona offesa, come l'omicidio o la violenza sessuale.

In conclusione, nei casi di stalking e di maltrattamenti domestici, nella fase delle indagini preliminari, i segnali di rischio criminologico, una volta rilevati ed esaminati fattualmente, possono di conseguenza ben integrarsi con i parametri obiettivi concernenti il rischio giuridico di recidiva di cui il Giudice si serve per formulare una prognosi di pericolosità sociale. ©

BIBLIOGRAFIA

- ◊ Codice Penale e di Procedura Penale, La Tribuna Editore.
- ◊ Eures-Ansa (2013), *L'omicidio volontario in Italia. Rapporto EURES 2013 - Sintesi*
- ◊ McEwan T.E., Strand S., MacKenzie R.D., James D.V., *SASH - Screening Assessment for Stalking And Harassment*
- ◊ SARA-S (Screening) *Spousal Assault Risk Assessment*, versione italiana, a cura di Anna Costanza Baldry, Dipartimento di Psicologia – Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".